

# EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE " RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA "

Il comma 1 dell'art.24 è così modificato:

"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, possono essere immatricolate nel Registro le Navi che siano di proprietà:

a) dell'Ecc.ma Camera;

b) di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino;

c) di persone giuridiche residenti nella Repubblica di San Marino;

d) di persone fisiche o giuridiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante nella Repubblica di San Marino. "

Il comma 1 dell'articolo 73 è così modificato:

"1. L'immatricolazione nel Registro costituisce presupposto per l'assolvimento dell'imposta monofase, salvo il caso di immatricolazione da parte di soggetti indicati nell'articolo 24 comma 1 lettera d) anche in riferimento alla locazione a scafo nudo di cui agli articoli 26 e 64, ovvero nel caso di trust iscritti nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino il cui disponente o beneficiario siano soggetti non residenti."

13.09.2018

Giuseppe Cilli

COMP.

IN DATA:	13/09/2018
PERVENUTA:	11.30
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	